



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

D.D. rep. n. 108 / 2022

Prot. n. 20051

del 16.03.2022

Tit. VII cl. I

OGGETTO: REVOCA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE di CAT. EP, P.E. EP1, AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER LE ESIGENZE DELL'AREA DELLA RICERCA, PRIORITARIAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE DI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE DI CUI AGLI ARTT. 1014 E 678 DEL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66 (D.D. rep. n. 208/2016, prot. n. 38371 del 27.7.2016 pubblicato su G.U. 4ª Serie Speciale concorsi ed esami n. 63 del 09.08.2016).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e concernente, tra l'altro, l'autonomia delle Università;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. che reca norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'art. 21 *quinquies* in materia di revoca del provvedimento amministrativo secondo cui: *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”*;

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 425 del 14.3.2012 e modificato con D.R. n. 427 del 15.7.2013 e con D.R. n. 74 del 17.1.2019;

RICHIAMATO il D.D. Rep. n. 208/2016 - Prot. n. 38371 del 27.7.2016, con cui questa Amministrazione ha indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n.1 unità di personale nella categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze dell'Area della Ricerca, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 pubblicato su G.U. 4ª Serie Speciale concorsi ed esami n. 63 del 09.08.2016;

CONSIDERATO che, con l'instaurazione della nuova *Governance*, nella fase di prima attuazione del nuovo organigramma d'Ateneo approvato dagli Organi in data 20.12.2017, si è ritenuto di dover acquisire autorevole parere da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila con riferimento alla sorte di tre procedure concorsuali per cat. EP (tra cui quella in oggetto di cui al D.D. Rep. n. 208/2016 - Prot. n. 38371 del 27.7.2016) indette in epoca antecedente alle intervenute modifiche della pianta organica d'Ateneo del 2017;

PRESO ATTO del fatto che, all'epoca, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, con proprio parere del 19.12.2017 (PEC prot. n. 63877), rilevò che nella nuova pianta organica le figure apicali collegate all'Area Programmazione e a quella della Ricerca, erano state conservate nel



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

nuovo organigramma del 20.12.20217 e che, pertanto si sarebbe potuto dar corso alle procedure concorsuali bandite nel 2016;

CONSIDERATO, purtuttavia, che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.07.2021, sono stati approvati il piano dei fabbisogni assunzionali 2021/2023 e il nuovo organigramma di cui l’Ateneo si è dotato al fine di soddisfare pienamente le più attuali esigenze della propria struttura amministrativa, per renderla funzionale ai principi normativi di efficacia, efficienza ed economicità, e creare così uno strumento organizzativo utile al perseguimento dei propri obiettivi strategici tra cui il potenziamento delle attività di ricerca;

RITENUTO, pertanto, che l’attualità dell’interesse posto alla base dell’indizione del concorso del 2016 è venuta meno e che appare opportuno compiere una nuova valutazione dell’interesse dell’Ateneo volto ad individuare un profilo professionale nel campo della ricerca, in possesso di competenze aggiornate ed utili a soddisfare le nuove esigenze funzionali ed organizzative dell’Ateneo, sia alla luce dell’ultimo organigramma che contempla una nuova strutturazione della *Divisione 5 - Ricerca* rispetto a quella originaria che determinò l’emanazione del bando del 2016, sia dell’evoluzione normativa nel campo della ricerca universitaria;

CONSIDERATO, inoltre, che secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato l’amministrazione può provvedere alla revoca per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto *“La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell’art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell’interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza...”* (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza *“... di una rimeditazione dell’assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell’intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un’attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa”* (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), anzi *“... ampiamente discrezionale dell’Amministrazione procedente...”* (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

CONSIDERATO che, allo stato, benché nominata la commissione con D.D. rep. n.41/2017 - prot. n. 10151 del 1/3/2017, due componenti hanno rassegnato le proprie dimissioni con nota acquisita agli atti con prot. n. 12979 del 14.3.2017 e, successivamente, non è stato espletato alcun altro atto della procedura concorsuale in argomento, né resa nota la lista degli ammessi alla selezione in oggetto;

DATO ATTO che, conseguentemente, non sussistono posizioni di vantaggio conseguite in buona fede e meritevoli di conservazione;

RILEVATO che *“la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la*



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. 1° agosto 2011, n. 4554, Cons. Stato Sez. V, 24/01/2020, n. 582, T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 31/03/2021, n. 2141);

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione resa nella seduta del 30.11.2021 in cui è stata autorizzata la revoca del "bando di concorso indetto con D.D. rep. 208/2016, prot. n. 38371 del 27/7/2016, pubblicato in G.U. IV serie speciale n. 63 del 9/8/2016 per l'ex Area della Ricerca di cui alla precedente pianta organica, alla luce della nuova riorganizzazione che ha determinato un mutamento della situazione di fatto comportante una rivalutazione dell'interesse pubblico sotteso al bando del 2016, tra l'altro emanato dalla precedente Governance";

RILEVATO, pertanto, che il mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento e la nuova valutazione dell'interesse pubblico finalizzata al buon andamento ed al rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e celerità dell'azione amministrativa inducono a revocare il predetto D.D. Rep. n. 208/2016 - Prot. n. 38371 del 27.7.2016 di emanazione del bando di concorso in oggetto;

DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni sopra espresse, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, è revocato il "Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.1 unità di personale nella categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze dell'Area della Ricerca, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli artt. 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66" (D.D. rep. n. 208/2016, prot. n. 38371 del 27.7.2016, pubblicato su G.U. 4ª serie speciale concorsi ed esami n. 63 del 09.08.2016).

Art. 2 - La revoca della procedura concorsuale in oggetto è resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che attraverso pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio on-line di Ateneo e sul sito web di Ateneo al link <https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-tecnico-amministrativo/archivio-bandi-scaduti-personale-ta>

Art. 3 - È dato mandato agli uffici competenti per ogni conseguente adempimento amministrativo.

Art. 4 - Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questa Università.

Chieti, 16 MAR 2022

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Giovanni CUCULLO)



z:\uff-pers\concorsi anno 2016\19.07.16-selezione ep 2016\ep area ricerca riservato\00 revoca bando conc. ep area ricerca.doc

ARU/VA